

Bruxelles, 3.2.2023
COM(2023) 52 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta modificata di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

GLI STATI UNITI D'AMERICA (di seguito "gli Stati Uniti"), da una parte,

e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

L'UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL REGNO DI SPAGNA,
IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (di seguito "gli Stati membri"),

e l'UNIONE EUROPEA, dall'altra;

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (di seguito "l'accordo sui trasporti aerei"), come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 (di seguito "il protocollo del 2010"), si applica alla Repubblica di Croazia in quanto Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 2

1. La seguente disposizione è inserita nell'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei come modificato dal protocollo del 2010, dopo la lettera c) riguardante la Repubblica di Bulgaria:

"c bis) Repubblica di Croazia: accordo sui trasporti aerei tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica di Croazia, firmato a Washington il 3 febbraio 2011."

2. L'allegato 1, sezione 3, dell'accordo sui trasporti aerei come modificato dal protocollo del 2010 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica portoghese e nella Repubblica slovacca."

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data più tarda tra le seguenti:

1. la data di entrata in vigore del protocollo del 2010; e
2. un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 4

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente protocollo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma.

Fatto a ... , in duplice copia, il ... 201~~9~~23.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria,
Per la Repubblica di Croazia,

Per la Repubblica di Cipro,
Per la Repubblica ceca,
Per il Regno di Danimarca,
Per la Repubblica di Estonia,
Per la Repubblica di Finlandia,
Per la Repubblica francese,
Per la Repubblica federale di Germania,
Per la Repubblica ellenica,
Per l'Ungheria,
Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per la Repubblica di Lettonia,
Per la Repubblica di Lituania,
Per il Granducato di Lussemburgo,
Per la Repubblica di Malta,
Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica di Polonia,
Per la Repubblica portoghese,
Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca,
Per la Repubblica di Slovenia,
Per il Regno di Spagna,
Per il Regno di Svezia,
~~Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e~~
Per l'Unione europea:

Dichiarazione congiunta

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri hanno confermato che il testo del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il _____ ~~2019~~23 ("il protocollo"), deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.

I medesimi rappresentanti hanno inoltre confermato che l'espressione "altre lingue" contenuta nelle dichiarazioni congiunte che costituiscono parte dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007 e del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmati dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, include le lingue degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea.

La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per l'Unione europea

e i suoi Stati membri: